

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1149)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, BARTOLOMEI, MAZZAROLLI, BURTULO, DE ZAN, LIMONI, SPIGAROLI, DELLA PORTA, PECORARO e RUSSO Arcangelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1973

### Riordinamento delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione dell'ordinamento regionale e l'introduzione della politica di piano per la programmazione economica nazionale costituiscono indubbiamente la necessaria premessa delle grandi riforme strutturali in atto, relative alla casa, alla scuola, alla famiglia ed alla sanità, e di quelle che seguiranno ulteriormente, per dare al nostro Paese la fisionomia e la struttura di una moderna e progredita comunità nazionale.

Ma è da ritenersi che la loro funzione di rinnovamento e di stimolo non si esaurisca negli importanti compiti suindicati, bensì postuli una più attenta considerazione dei problemi della cultura intesa non più in senso nozionistico e quantitativo, ma nel suo significato più vero e profondo di anima e di contenuto civile di una società in fase di continuo e costante progresso nella quale i cittadini e, in particolare, i lavoratori ed i giovani assumono un crescente interesse, un più vivo senso di partecipazione ed una acuta responsabilità.

Al concetto tradizionale di cultura inteso come patrimonio riservato a gruppi di iniziati o *élites* di vertici, sta infatti sostituen-

dosi rapidamente quello di una cultura considerata come patrimonio sociale al quale tutti i cittadini, indipendentemente dal ceto sociale cui appartengono, hanno diritto all'accesso ed al godimento.

Da qui nasce il principio del diritto-dovere del singolo cittadino a godere del pieno possesso dei beni costituenti il patrimonio culturale nazionale e mondiale e dello Stato di predisporre tutti gli strumenti utili e tutti i mezzi necessari perché tutti i cittadini possano liberamente e completamente goderne.

La conoscenza e la diffusione della cultura a tutti i livelli educativi e formativi diventa così la premessa indispensabile per la formazione di una comunità nazionale nella quale tutti i cittadini siano in grado di godere pienamente dei vantaggi che una società moderna più umana può dargli attraverso le tecniche di produzione, di distribuzione e di consumo e attraverso le grandi riforme delle strutture e delle infrastrutture del Paese.

Non vi è dubbio quindi che i problemi della cultura, nelle sue varie forme e manifestazioni, assumano oggi una dimensione primaria e debbano essere considerati non più

come corollario o aspetti secondari delle grandi riforme, ma come elemento integrante e necessario delle riforme stesse sia nella fase di attuazione, come in quella di comprensione e del godimento.

Tutto ciò premesso, deve essere sottolineato come nel grande patrimonio culturale antico, moderno e contemporaneo che costituisce una gloriosa tradizione e vanto del nostro Paese ed una caratteristica tipica della nostra civiltà, la musica occupa un posto di primaria importanza spaziando in tutte le forme ed espressioni musicali in modo eccelso.

Il godimento della musica, da privilegio di pochi — eccezione fatta per la musica religiosa e per quella popolare — nel corso dei secoli è diventato sempre più accessibile alle masse popolari, pur non perdendo — se non in modesta misura — il suo carattere privato e di puro diletto. Il grande teatro musicale italiano dell'Ottocento ha contribuito non poco, anche se in forme non culturali, all'avvicinamento del grande pubblico alla musica pur trascurando, in generale, la grande musica sinfonica. A tali deficienze hanno rimediato in buona parte le numerose iniziative musicali sorte accanto ai teatri lirici tradizionali e in tempi recenti la radio e la televisione. Ma molto cammino resta ancora da fare, soprattutto nel settore dell'educazione musicale, per portare il nostro Paese ai necessari livelli culturali che una società ed uno Stato moderno postulano e che i cittadini più o meno coscienti richiedono.

Lo sforzo dello Stato per la musica in Italia — non considerando tutta una serie di provvedimenti utili di minore importanza — si è concretato soprattutto in due grandi interventi legislativi: il regio decreto-legge 8 febbraio 1936, n. 438, e la legge 14 agosto 1967, n. 800, tuttora in vigore.

Senza entrare nel merito dei due provvedimenti legislativi ricordati, si deve osservare che, nonostante le lacune e le deficienze verificate *a posteriori* in sede di applicazione, essi costituiscono due interventi di notevole importanza ed un serio responsabile intervento dello Stato per trasformare le attività musicali da fatto privato a fatto pubblico con la legge del 1936 e ad

ordinare tutta la complessa materia delle attività musicali dando un notevole impulso alla conoscenza e alla diffusione della musica, con particolare slancio per le attività concertistiche, con la legge n. 800.

Ma la rapida e continua evoluzione delle strutture sociali; le esigenze nuove sul piano artistico culturale; la necessità di garantire il prezioso materiale umano costituito dagli autori, dagli artisti di canto, dai professori di orchestra e da tutte le masse artistiche e tecniche che operano nel settore; l'insufficienza degli stanziamenti; la mancanza di una programmazione organica e coordinata; le eccessive remore burocratiche; la sproporzione degli interventi tra i diversi settori dell'attività musicale; la mancanza di una educazione a livello scolastico; la necessità della formazione di nuovi quadri artistici; l'affermarsi del valore sociale della musica; ed altri motivi fra i quali, non secondario, quello della grave situazione finanziaria in cui versano gli enti lirici e sinfonici e — sia pure in misura minore — tutte le altre attività musicali, ci inducono a proporre il presente disegno di legge per il riordinamento in senso globale e moderno di tutto il settore, dall'educazione musicale alle attività musicali.

L'articolo 1 riassume i presupposti sui quali si articola la riforma che proponiamo: riconoscimento della primaria funzione culturale della musica; inserimento dei piani per lo sviluppo delle attività musicali tra gli obiettivi della programmazione economica nazionale; decentramento regionale del settore e visione unitaria della musica nei suoi diversi momenti (didattico-formativo e fruitivo) e nelle sue diverse forme di espressione (teatro lirico, concertistica, eccetera).

#### *Importanza culturale*

È unanimemente riconosciuto che la musica è un fattore determinante per l'elevazione culturale e sociale delle collettività. Le esperienze in materia delle Nazioni più progredite (Ungheria, Germania federale ed altre) ci confermano che poche discipline come la musica hanno importanza così de-

cisiva nel processo formativo del fanciullo, sotto l'aspetto intellettuale e morale e nell'arricchimento spirituale dell'individuo in genere.

Con tale convincimento che, come si è detto, è del resto generalizzato, riteniamo che lo Stato deve considerare quale imperativo categorico la necessità di sostenere la musica lirica e concertistica, non più sul piano del sovvenzionamento discrezionale, bensì su quello del finanziamento obbligatorio, nel presupposto che il consumo della musica non è una esigenza di svago voluttuario, ma al contrario strumento primario di cultura. A tal fine si prevede (art. 2) un fondo nazionale per la musica, fissato sulla base del piano nazionale di sviluppo delle attività musicali.

#### *Programmazione nazionale*

Le finalità che lo Stato si è prefisso con i piani pluriennali di sviluppo economico e strutturale del Paese, e cioè consentire al Governo ed al Parlamento la scelta della politica più idonea ad assicurare l'ordinato, armonico ed equilibrato evolversi della vita nazionale, devono essere perseguite anche per le attività musicali. Da ciò l'aggancio del presente disegno di legge con la programmazione economica dello Stato, nel senso che anche per il settore della musica si prevede un piano nazionale triennale per lo sviluppo della musica, sotto il profilo dell'istruzione e delle attività, da inserire tra gli obiettivi della pianificazione generale.

La scelta della politica da seguire per assicurare l'irradiazione organica delle manifestazioni musicali in ciascuna regione è rimessa all'autonomia degli enti territoriali locali e degli organismi musicali in essi operanti, i quali dovranno conformarsi agli obiettivi previsti nel piano nazionale, alla cui elaborazione avranno partecipato nell'ambito delle attribuzioni assegnate in materia al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Questo ultimo organismo costituisce la necessaria garanzia dell'impegno governativo e dello Stato a realizzare le finalità della legge.

A livello nazionale devono altresì essere affrontati i problemi di coordinamento e di armonizzazione delle scelte elaborate localmente ed a tal fine opererà una Commissione centrale per la musica (art. 4) articolata in due sezioni, una per la didattica e l'altra per le attività, rappresentativa, quest'ultima degli enti territoriali locali e delle organizzazioni di categoria. Detta Commissione predispone le linee del piano nazionale per la musica, sulla base dei singoli piani regionali, effettuando periodici accertamenti sui risultati acquisiti in ciascun comprensorio onde verificarne la rispondenza con gli obiettivi del piano nazionale; elabora il piano di ripartizione del fondo nazionale per la musica tra le Regioni in equa ripartizione tra i vari settori musicali in esse operanti, sulla base dei programmi di attività; assicura il coordinamento tra i programmi regionali; predispone il piano nazionale per la creazione delle strutture musicali nei comprensori regionali, che ne sono privi o risultino deficitari; stabilisce la quota del fondo nazionale da destinare alle iniziative promozionali, sperimentali ed alla diffusione della cultura musicale all'estero.

#### *Regionalizzazione delle attività musicali*

Ed eccoci al terzo aspetto caratterizzante il nostro disegno di legge: la regionalizzazione delle attività musicali. Mentre si conviene da più parti che il settore in esame non può ignorare la nuova realtà in cui si è articolato il nostro Paese con l'istituzione dell'ordinamento regionale, vi è divergenza sul contenuto da dare a questo principio.

Noi siamo per l'esaltazione delle autonomie locali quale momento determinante per assicurare un razionale e moderno evolversi delle condizioni culturali della collettività, nel senso di diretta ed autonoma elaborazione dei criteri artistico-organizzativi e delle scelte politiche da seguire a livello territoriale per conseguire gli obiettivi di sviluppo del piano nazionale per la musica. Ma siamo anche per la libertà d'iniziativa, per una visione pluralistica del fenomeno musicale. Siamo in sostanza per la salvaguardia delle

autonomie operative dei vari organismi idonei ad assicurare la rappresentazione e l'esecuzione della musica, siano essi di natura pubblica o privata, con esclusione del fine speculativo ma senza discriminazioni.

L'autonomia delle iniziative è garanzia e condizione di libertà culturale.

Con questo convincimento, riteniamo non positivo ogni superamento delle attuali strutture (enti lirici, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, società di concerti, ecc.) che sono potenzialmente idonee ad assicurare la massima diffusione territoriale delle attività nei comprensori regionali in cui sono presenti. Certo occorre ristrutturare gli apparati produttivi di tali organismi, soprattutto degli enti lirici, alla nuova dimensione che deve assumere la vita musicale nel nostro Paese ed a tal scopo riteniamo che disponibilità finanziarie più adeguate e la soluzione di melaborare gli attuali contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente dalle attività musicali, in modo da favorire l'utilizzazione razionale di siffatti apparati, potrà mettere in condizione tali organismi di operare concretamente al servizio della collettività (articolo 14).

Oggi assistiamo ad un vero e proprio *boom* della musica, nel senso di uno straordinario ritorno del pubblico alle manifestazioni musicali, soprattutto da parte dei giovani, che ormai costituiscono il 50 per cento degli spettatori paganti. La politica degli abbonamenti a condizioni che, se si considerano i costi di produzione, possono considerarsi irrisorie, ha favorito questa tendenza; oggi i giovani e i lavoratori possono assistere ad un'opera od a un concerto di elevatissimo livello, per notorietà di interpreti ed esecutori, con qualche centinaio di lire. Il 60-70 per cento delle rappresentazioni registra il tutto esaurito. A volte è assai più facile trovare un biglietto per lo stadio Olimpico che non per uno spettacolo di balletto o un concerto. Conferma di questo accentuato fervore del pubblico verso le manifestazioni musicali, ci vengono dagli indici di gradimento RAI-TV, secondo i quali le recite operistiche o concertistiche raggiungono i valori di gradimento più alti.

In rapida sintesi, il panorama delle attività musicali può essere così delineato:

undici enti autonomi lirici e due istituzioni concertistiche assimilate, con ottomila dipendenti stabili (orchestrali, coristi, corpi di ballo e personale tecnico ed amministrativo), duemila recite e 100-150 opere liriche messe in scena ogni anno;

otto orchestre stabili e semi-stabili (con un totale di quattrocento professori d'orchestra), grazie alle quali è stato possibile svolgere, nonostante il sensibile aumento dei costi di gestione, una vasta azione di penetrazione musicale, soprattutto a livello regionale (dalle 301 manifestazioni del '68, il settore è passato alle 519 dello scorso anno).

diciannove « teatri di tradizione » che, con notevoli progressi, realizzano nella grande maggioranza stagioni operistiche di primissimo ordine, a costi di produzione contenuti (179 recite nel 1968, 233 del 1972);

centinaia di società di concerti (178 nel '68 225 nel '72) di cui è merito aver contribuito alla capillare diffusione della cultura musicale in regioni completamente sprovviste di tali manifestazioni;

duecento stagioni liriche le quali, oltre ad essere occasione di lavoro per centinaia di orchestrali, tecnici e cantanti, costituiscono l'« apprendistato » per le nuove leve di artisti;

i *festivals* musicali, anche essi in aumento (22 nel 1968, 38 nel 1972) si sono distinti, in vari casi per un'azione di ricerca musicale di non trascurabile importanza sotto l'aspetto artistico e culturale;

il forte richiamo esercitato da manifestazioni come l'Arena di Verona, Caracalla e l'Arena Sferisterio di Macerata che annualmente sono frequentate forse più da stranieri che da italiani.

Non si vuole certo fare un discorso di finalizzazione delle strutture musicali esistenti, perchè al contrario si impone con il presente disegno di legge che le stesse si inseriscano nel contesto di una programmazione organica e razionale con obiettivo la massima irradiazione territoriale della loro produzio-

ne, ma non ci sembra nemmeno valida l'impostazione di chi vuole « ristrutturare » il tutto, nel senso di superare l'attuale sistema, perchè forte è il sospetto che ciò nasconda il vero scopo di sostituirsi nella gestione della musica, condizionandone l'operatività.

Da ciò la nostra proposta di demandare alla Commissione centrale per la musica (art. 4) la ripartizione percentuale del fondo nazionale per la musica tra i vari settori musicali operanti in ciascuna Regione (enti lirico-sinfonici, teatri di tradizione, società di concerti e corali, istituzioni concertistico-orchestrali, orchestre regionali, manifestazioni liriche ordinarie, *festivals*, attività promozionali, eccetera), promossi da enti pubblici od organismi privati.

Nè demandare ad un organismo centrale di coordinamento, quale è la Commissione centrale per la musica la suddivisione per settori del fondo regionale per la musica, svuota di contenuto uno dei presupposti del presente disegno di legge, di attribuire i più ampi poteri decisionali agli organismi rappresentativi regionali per realizzare le finalità della legge stessa. Ed invero localmente si elaborano i piani di sviluppo regionale della musica e se ne stabiliscono i tempi e le modalità di attuazione, anche per quanto concerne la creazione di strutture (teatri, orchestre, complessi corali e di balletto, eccetera).

Con il sistema proposto si è inteso in conclusione evitare il pericolo che, nell'intento di superare l'attuale verticismo burocratico nazionale, si finisca poi col sostituirvi un centralismo regionale, il quale senza eliminare gli inconvenienti del primo, ne accentuerebbe gli aspetti negativi. E certamente ad una siffatta negativa prospettiva si perverrebbe ove il concetto di « regionalizzazione » venisse inteso non come decentramento regionale di funzioni programmatiche ora dello Stato, garantendo la pluralità delle iniziative, bensì nel senso di attribuire alle Regioni la gestione e l'organizzazione delle attività musicali, che significa in pratica accentrare negli enti territoriali ogni potere discrezionale, e quindi il ripetersi degli inconvenienti sopra delineati.

In linea con queste premesse si articola il nostro disegno di legge sui rapporti tra Stato, Regione ed attività musicali.

In ogni Regione viene istituito un organismo decisionale per i problemi della musica rappresentativo, ma non pletorico, con lo scopo di elaborare ed attuare le scelte più rispondenti alla più ampia diffusione delle attività musicali nel territorio di competenza, denominato « Commissione regionale per la musica » (art. 6).

A tale organismo si affianca un « comitato esecutivo » (art. 7), costituente l'organo esecutivo e tecnico, con lo scopo di coordinare le istanze di finanziamento e di suggerire i criteri per la ripartizione dei fondi.

Le modalità per la nomina dei componenti e per il funzionamento dei due organismi citati sono stabilite con appositi regolamenti regionali.

L'articolo 11 indica i generi di attività che possono essere ipotizzati in ciascuna Regione e i settori che tali generi sono chiamati a realizzare.

Tra i vari settori è confermato (art. 12) l'Ente autonomo lirico-sinfonico che ha il compito di realizzare, divulgare e propagandare la cultura musicale e con possibilità anche di iniziative polidisciplinari (musica, prosa, biblioteche, eccetera).

Si è anche tenuto conto delle Regioni che sono prive delle strutture musicali di base (teatri, auditori, orchestre, cori, eccetera) ed al riguardo oltre alla previsione di un fondo (art. 16) per creare seriamente tali strutture, è prevista (art. 18) la possibilità di forme interregionali per la creazione in comune delle strutture mancanti e deficitarie e per la programmazione dell'attività.

#### *Istruzione musicale*

L'aspetto educativo rappresenta il quarto ed ultimo presupposto ideologico del nostro disegno di legge.

Il fine che intende perseguire la legge sul riordinamento delle attività musicali è — ripetiamolo — quello di consentire a tutti i cittadini il godimento dei beni che costituiscono il nostro patrimonio artistico e cultu-

rale nell'area specifica della musica. Ma non si può ignorare che la fruizione di tali beni è condizionata dall'educazione musicale acquisita nella scuola, e soprattutto nelle classi degli ordini primario e secondario.

Sull'importanza della formazione scolastica non è necessario spendere molte parole. Basteranno due considerazioni. La prima, generica, riguarda la cultura « figurativa » degli italiani, la quale ha beneficiato di un notevole incremento a seguito dell'inclusione quali materie obbligatorie della storia dell'arte nei licei e dell'educazione artistica nella scuola media. La seconda, pertinente, chiama in causa i paesi che oggi vantano una cultura musicale capillarmente diffusa, e sono quelli nei quali la scuola, in armonico contesto didattico con le altre discipline, attua efficacemente l'educazione musicale. Queste ed altre motivazioni (tra cui l'importanza, ribadita da pedagogisti e sociologi, dell'educazione musicale nella formazione dell'uomo e del cittadino) confermano la necessità che il riordinamento delle attività musicali venga affrontato dalle radici, cioè nella scuola di tutti, con un'educazione musicale svolta in modo graduale ed organico.

Sulla situazione dell'educazione musicale nella scuola italiana pesa tuttora il rapporto diffuso dall'Unesco nel 1958, in base al quale, delle 73 Nazioni aderenti al *Bureau international de l'éducation*, solo 7 non provvedono ad una efficace educazione musicale nella scuola primaria. L'Italia era una delle 7 Nazioni, la sola tra quelle che vantano un glorioso passato artistico.

La situazione denunciata nel 1958 ha conosciuto un solo, modesto miglioramento, un'ora settimanale obbligatoria di educazione musicale nella prima classe della scuola media: del tutto insufficiente, a fronte della reale non-presenza di tale disciplina in tutta la scuola elementare, della sua facoltatività nella seconda e nella terza media, dell'assenza totale (salvo l'Istituto magistrale) nella scuola secondaria.

L'attuazione di una educazione musicale nel senso da noi auspicato nella scuola primaria e secondaria spetta al Ministero della pubblica istruzione, ma è certo che un'azione sviluppata di concerto con gli organismi che

faranno capo al Ministero del turismo e dello spettacolo può contribuire a far superare la lamentata condizione di arretratezza.

Che tale collaborazione non sia possibile lo dimostra quanto è avvenuto in altri Paesi, per esempio in Ungheria e in Francia, dove i progetti di incremento dell'educazione musicale proposti rispettivamente da Kodaly e Landowsky hanno avuto origine e sviluppo fuori dai tradizionali Dicasteri preposti alla scuola.

Nel presente disegno di legge ai problemi dell'educazione musicale fanno specifico riferimento gli articoli 4, 5, 9 e 10.

L'articolo 4 riguarda la formazione della Commissione centrale per la musica, sezione per l'educazione musicale. Essa è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e composta da rappresentanti della scuola, delle Regioni nonché dai genitori, musicisti e pedagogisti. I suoi compiti (art. 5) sono di favorire lo sviluppo dell'educazione musicale in tutte le forme e sorvegliare la formazione professionale dei musicisti, cantanti, artisti di ballo.

Il titolo II del disegno di legge riguarda l'educazione alla musica; nell'articolo 9 sono delineati i principi ai quali deve richiamarsi l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado; l'articolo 10 tratta della formazione professionale da attuarsi attraverso i conservatori di musica, accademia nazionale di danza, centri regionali di formazione musicale.

#### Collocamento

Il titolo IV concerne il problema del collocamento del personale artistico.

L'articolo 13 riguarda il collocamento, sulla base della richiesta nominativa, per il personale artistico, tecnico, impiegatizio ed operaio utilizzato dalle attività musicali. Nel richiamare le norme generali in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, l'articolo prevede in particolare la possibilità di assunzione diretta per gli artisti ed esecutori primari in genere e per i complessi regolarmente costituiti, per i quali le attività musicali sono tenute unicamente a comunicare

all'Ufficio speciale di collocamento i relativi nominativi, determinandosi con tale comunicazione l'automatica iscrizione nelle liste di collocamento.

Per le attività non aventi carattere pubblico è prescritta, agli effetti della corresponsione dei contributi statali, l'esibizione di una apposita attestazione comprovante l'osservanza delle norme sul collocamento.

Per la disciplina dei rapporti di lavoro del personale utilizzato dalle attività musicali l'articolo 14 rinvia alle norme di diritto privato ed ai contratti di lavoro, collettivi ed individuali da pattuirsi a livello nazionale.

L'articolo 5 regola l'impiego da parte delle attività musicali di artisti ed esecutori stranieri, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi di intercambio culturale, nonchè in rapporto alle condizioni di reciprocità di trattamento.

#### *Parte finanziaria*

L'impegno che si richiede allo Stato per attuare la riforma prevista dal presente disegno di legge, in attesa dell'approvazione del piano nazionale per la musica e del fondo per il relativo finanziamento, è indicato negli articoli 16 e 19. Il primo prevede un

fondo nazionale di lire 30 miliardi da destinare a titolo di contributi, sotto forma di crediti agevolati, alle Regioni per realizzare nei territori di competenza il rimodernamento, il riattivamento o la costruzione di locali per le manifestazioni musicali nonchè per creare le altre strutture necessarie (complessi orchestrali, corali, masse tecniche, eccetera).

L'articolo 19 fissa in lire 10 miliardi il fondo annuo per il settore dell'istruzione musicale ed in lire 90 miliardi quello per le attività musicali.

Tale indicazione finanziaria poggia, per la parte relativa all'istruzione, sulla previsione che l'ampliamento delle strutture di base (incarichi didattici, aule attrezzate, strumenti, eccetera) comporti, almeno inizialmente, un onere della cifra indicata; per la parte delle attività, sul costo della gestione attuale della musica, che per il 1973 non risulterà inferiore a lire 70 miliardi e che a partire dal 1974, anche per effetto dei nuovi contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti lirici e per l'irradiazione regionale dell'attività, ascenderà a lire 90 miliardi annui.

Si passa infine alle disposizioni transitorie che prevedono, tra l'altro, le norme di attuazione (art. 17) e la parte finanziaria con la relativa copertura (art. 20).

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

Lo Stato considera la musica un bene di primaria importanza per la collettività nazionale e ne assicura il pieno godimento a tutti i cittadini.

Per favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio musicale di ogni epoca, lo Stato promuove l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, la formazione dei quadri professionali ed interviene a sostegno delle attività musicali svolte a tutti i livelli con adeguati finanziamenti.

Gli obiettivi per l'armonico sviluppo della cultura musicale nel Paese sono inseriti nel piano per la programmazione economica nazionale.

Nel quadro delle norme contenute nella presente legge, alle Regioni sono devolute le competenze di cui ai successivi articoli, a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

## Art. 2.

*(Fondo nazionale per la musica)*

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, viene stanziato un fondo nazionale per la musica il cui ammontare è fissato, per ogni triennio, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministero della pubblica istruzione e di quello del turismo e dello spettacolo, sentiti la Commissione centrale per la musica e i presidenti delle Regioni.

Il fondo suddetto fa parte degli impegni di spesa iscritti nel bilancio dello Stato per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano per la programmazione economica nazionale.



I Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo provvedono ad iscrivere annualmente in appositi capitoli dei rispettivi stati di previsione, a partire dall'esercizio 1974, i fondi stanziati per i settori di competenza nei piani per la programmazione economica nazionale.

### Art. 3.

*(Attribuzioni per la musica del Comitato interministeriale per la programmazione economica)*

Al CIPE vengono demandate, in aggiunta alle proprie competenze, le seguenti attribuzioni per la musica:

a) determinare le linee generali in materia di sviluppo dell'istruzione musicale, di programmazione e coordinamento delle attività musicali anche con riferimento a quelle radiofoniche e televisive, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del turismo nazionale e delle iniziative interessanti i giovani ed i lavoratori in rapporto ai problemi del tempo libero;

b) fissare lo stanziamento triennale del fondo nazionale per la musica, stabilendone la ripartizione tra i Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

Alle riunioni del CIPE per lo svolgimento delle attribuzioni in materia musicale, partecipano i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

### Art. 4.

*(Commissione centrale per la musica)*

È istituita la Commissione centrale per la musica articolata in due sezioni, una per i problemi dell'educazione musicale, presso il Ministero della pubblica istruzione, e l'altra per lo svolgimento delle manifestazioni musicali, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La sezione per l'educazione musicale è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o, per sua delega, da un Sottosegretario

di Stato della stessa Amministrazione, ed è composta da:

a) n. 5 rappresentanti della scuola di ogni ordine e grado designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) n. 5 rappresentanti del settore musicale designati dalle Regioni su una rosa di nomi proposta dai sindacati e dalle associazioni nazionali di categoria;

c) n. 5 rappresentanti designati dal Ministero della pubblica istruzione tra genitori, musicisti e pedagogisti.

I componenti di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti da supplenti.

La sezione per il turismo e le attività musicali è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato della stessa Amministrazione, ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) tre rappresentanti delle Regioni, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare, designati dalle stesse;

c) tre rappresentanti dei comuni, designati dall'Associazione nazionale dei comuni;

d) un rappresentante delle provincie, designato dall'Unione nazionale delle provincie d'Italia;

e) un rappresentante della SIAE;

f) tre rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo, designati dall'Associazione generale italiana dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

h) due rappresentanti dei musicisti, designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

i) due esperti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere da f) ad h) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui al presente articolo.

La suddetta Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, e i suoi membri durano in carica quattro anni.

La Commissione centrale per la musica si riunisce a sezioni congiunte almeno due volte l'anno, alternativamente presso ciascuno dei due Ministeri interessati.

I Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo convocano le sezioni di rispettiva competenza. Le due sezioni si riuniscono altresì ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei rispettivi componenti.

La Commissione centrale per la musica è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta congiunta dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

Le funzioni di segretario delle due sezioni in cui si articola la Commissione centrale per la musica e della Commissione a sezioni congiunte, sono esercitate da funzionari dello Stato con qualifica di direttori di sezione.

Le sedute della Commissione centrale per la musica e delle sezioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Tali organismi deliberano a maggioranza di due terzi il proprio regolamento e l'eventuale organizzazione in sottocomitati.

Gli atti della Commissione centrale per la musica sono pubblicati sul Bollettino ufficiale rispettivamente dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.

Qualora le categorie rappresentate nella Commissione centrale per la musica non provvedano alle designazioni di competenza entro trenta giorni dalla richiesta, i relativi rappresentanti sono nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro i venti giorni successivi.

## Art. 5.

*(Attribuzioni della Commissione centrale  
per la musica)*

Alle sezioni della Commissione centrale per la musica sono attribuiti i seguenti compiti:

1) alla sezione per l'educazione musicale:

a) delineare i principi di ordine didattico ed artistico per la formazione professionale dei musicisti, cantanti, artisti del ballo, coro e strumentisti, scenografi, nonché per l'educazione musicale nelle scuole primarie e secondarie, vigilandone la retta attuazione;

b) favorire le iniziative che mirino, per l'educazione musicale, a collegare in modo organico i programmi di educazione musicale nelle scuole di grado diverso;

c) promuovere le attività per la creazione di scuole primarie e secondarie con l'insegnamento opzionale della musica;

d) dare impulso ad ogni altra iniziativa tesa a favorire l'istruzione e la formazione professionale nel settore musicale.

Le determinazioni della sezione per l'educazione musicale sono rese esecutive con provvedimenti del Ministro della pubblica istruzione;

2) alla sezione per le attività musicali:

a) approvare il piano nazionale triennale per la programmazione e lo sviluppo delle attività musicali, effettuando periodici accertamenti sui risultati artistici ed organizzativi realizzati in ciascuna Regione per verificarne la rispondenza con gli obiettivi fissati nel piano di programmazione nazionale;

b) elaborare il piano di ripartizione percentuale del fondo nazionale per la musica in equa suddivisione tra le varie attività musicali (enti lirico-sinfonici, teatri di tradizione, società concertistico-orchestrali, orchestre regionali, manifestazioni liriche ordinarie, *festivals* ed attività culturali) ope-

ranti nelle Regioni, sulla base dei programmi di attività, dei progetti finanziari e delle esigenze di sviluppo della musica nei comprensori territoriali;

c) assicurare il coordinamento tra le varie Regioni e tra le diverse attività musicali nelle stesse programmate, favorendo gli scambi di interi spettacoli, materiali ed artisti, anche a livello di coproduzioni;

d) predisporre un piano organico per la creazione di strutture teatrali musicali (teatri, masse artistiche e tecniche) in quelle Regioni che ne siano prive o in cui siano insufficienti;

e) stabilire la quota parte del fondo nazionale che sulla base dei piani di programmazione regionale deve essere riservato in ciascuna Regione alle attività promozionali, ai tentativi di sperimentazione ed alle iniziative comunque tendenti alla diffusione della cultura musicale;

f) elaborare ogni biennio il piano per la diffusione delle manifestazioni musicali all'estero, fissandone il finanziamento che graverà sul fondo nazionale per la musica;

g) favorire ogni altra iniziativa tesa alla più ampia diffusione delle attività musicali.

Le determinazioni della sezione per le attività musicali sono rese esecutive con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Per formulare le proposte relative alla determinazione del piano nazionale per la programmazione delle attività musicali sia sotto l'aspetto educativo che delle manifestazioni, nonché le proposte per la determinazione del fondo nazionale per la musica, la Commissione centrale si riunisce a sezioni congiunte.

#### Art. 6.

*(Commissione regionale per la musica)*

In ogni Regione, presso l'assessorato alla cultura, è istituita la Commissione regionale per le attività musicali con lo scopo di approvare, in armonia con gli obiettivi della relativa programmazione nazionale, il piano

di sviluppo regionale del settore musicale e le proposte per la ripartizione del fondo regionale tra le varie attività musicali di cui al successivo articolo 11. La suddivisione del fondo dovrà essere tale da garantire l'autonomia operativa di ciascuna iniziativa.

Detta Commissione, le cui determinazioni sono rese esecutive con provvedimento del presidente della Giunta regionale, è composta da:

a) il presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui designato, che la presiede;

b) tre consiglieri regionali, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) un rappresentante delle provincie, designato dai presidenti delle provincie della Regione;

d) tre rappresentanti dei comuni della Regione, di cui uno del capoluogo, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

e) due esperti, designati dal presidente della Giunta regionale, tra i quali un esperto in problemi musicali;

f) tre rappresentanti degli operatori musicali e dello spettacolo, designati dall'Associazione generale italiana dello spettacolo, di cui uno in rappresentanza dell'ente lirico-sinfonico, con sede nella Regione;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale;

h) due rappresentanti dei musicisti, designati unitariamente dalle associazioni nazionali di categoria.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Commissione regionale per la programmazione.

La Commissione regionale per la musica è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Entro tre mesi dal suo insediamento, la Commissione predispone il proprio regolamento che diviene esecutivo con decreto del presidente della Giunta regionale.

Qualora le categorie rappresentate nella Commissione regionale per la musica non provvedano alle designazioni di competenza entro trenta giorni dalla richiesta, il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei rispettivi rappresentanti entro i venti giorni successivi.

Art. 7.

*(Comitato esecutivo)*

Nell'ambito della Commissione regionale per la musica di cui al precedente articolo 6, viene costituito quale organo tecnico un comitato esecutivo con lo scopo di coordinare le istanze di finanziamento presentate per lo svolgimento di manifestazioni musicali nel territorio regionale e di suggerire i criteri per l'equa ripartizione del fondo regionale assegnato per le diverse attività musicali, di cui al successivo articolo 11.

Il comitato esecutivo, che propone inoltre tutte le iniziative necessarie alla più ampia diffusione regionale delle attività musicali, è costituito dal presidente della Commissione regionale per la musica e da sei membri scelti tra i componenti della stessa Commissione regionale, fra i quali un rappresentante degli operatori musicali, uno dei lavoratori dello spettacolo ed uno dei musicisti, di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) del precedente articolo 6.

Le modalità per il funzionamento del comitato esecutivo, nonché i criteri per la nomina e la durata in carica dei suoi membri, sono stabiliti da appositi regolamenti, approvati dal presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la musica.

Art. 8.

*(Fondo regionale per la musica)*

Il fondo regionale per la musica è costituito:

*a*) dalla quota del fondo nazionale, di cui all'articolo 5;

*b*) dai contributi della Regione e degli altri enti locali;

c) da ogni altro provento comunque destinato alle attività musicali.

Gli eventuali avanzi di gestione al termine di ciascun esercizio finanziario sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

## TITOLO II

### EDUCAZIONE ALLA MUSICA

#### Art. 9.

##### *(Insegnamento generale)*

L'educazione musicale, in quanto componente insostituibile della formazione individuale e sociale del cittadino, è materia d'obbligo delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado e delle attività integrative scolastiche.

Lo svolgimento dell'educazione musicale nella scuola primaria e secondaria avviene secondo un programma organico da svolgere gradualmente attraverso i successivi cicli scolastici. Esso si fonda particolarmente sulla pratica del « far musica » collettivo, sulla conoscenza elementare della grafia musicale, sull'ascolto commentato di musiche appartenenti ai repertori d'arte e folklorico.

Sullo svolgimento dell'educazione musicale nelle scuole per tutti esercita la sorveglianza la prima sezione della Commissione centrale per la musica.

Oltre all'insegnamento dell'educazione musicale per tutti, in alcune scuole elementari del secondo ciclo e nelle scuole medie vengono istituiti corsi opzionali od integrativi musicali in cui si impartiscono anche insegnamenti strumentali.

Nelle Università potranno essere istituiti corsi di laurea in musica.

#### Art. 10.

##### *(Formazione dei quadri professionali)*

La formazione dei quadri professionali per la musica viene effettuata:

- a) dai Conservatori di musica;
- b) dall'Accademia nazionale di danza;



c) dai centri regionali di formazione professionale istituiti presso gli enti lirico-sinfonici.

Sulla formazione dei quadri musicali esercita la sorveglianza la Commissione centrale per la musica.

### TITOLO III

#### ATTIVITÀ MUSICALI

##### Art. 11.

##### *(Strutture musicali regionali)*

In ciascuna Regione le manifestazioni musicali sono realizzate:

- 1) per la lirica e il balletto da:
  - a) l'ente autonomo lirico-sinfonico;
  - b) i teatri di tradizione;
  - c) le amministrazioni comunali e provinciali, anche in forma consortile;
  - d) gli enti e le istituzioni musicali non aventi scopo di lucro;
- 2) per l'attività concertistica da:
  - a) enti, società, istituzioni ed associazioni musicali, non aventi scopo di lucro;
  - b) istituzioni concertistico-orchestrale;
  - c) orchestre regionali;
- 3) per la musica popolare da:
  - a) associazioni corali;
  - b) bande musicali;
  - c) associazioni per la musica a carattere folklorico;
- 4) per i *festivals*, concorsi e rassegne da:

enti, istituzioni ed associazioni musicali non aventi scopo di lucro;
- 5) per le attività culturali da:
  - a) associazioni per la diffusione della cultura musicale;
  - b) enti, istituzioni, organizzazioni sindacali e professionali per la promozione delle iniziative culturali.

La Commissione regionale per la musica promuove, coordina, agevola e valorizza tutte le iniziative a carattere pubblico e privato che si propongono la diffusione della musica a tutti i livelli.

Oltre i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrale riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, possono essere riconosciuti organismi analoghi dal Consiglio regionale su parere conforme della Commissione centrale per la musica.

Art. 12.

*(Enti autonomi lirico-sinfonici)*

In ogni Regione, ad eccezione di quelle in cui già operano gli enti autonomi lirico-sinfonici riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, può essere istituito, sentita la Commissione centrale per la musica, un ente autonomo lirico-sinfonico con personalità giuridica di diritto pubblico, avente il compito di realizzare, divulgare e propagandare la cultura musicale.

Il riconoscimento ad ente autonomo lirico-sinfonico può essere realizzato, anche sotto forma consortile, da enti pubblici territoriali in presenza delle necessarie strutture operative (teatri e masse orchestrali, corali e di balletto) ed amministrative e di finanziamento locale non inferiore alla metà di quanto regionalmente messo a disposizione dallo Stato per il settore degli enti autonomi lirico-sinfonici. I professori d'orchestra devono essere in possesso di diploma di conservatorio.

Gli enti autonomi lirico-sinfonici hanno sede, di regola, nel capoluogo della Regione e sono aperti anche ad altre discipline dello spettacolo e della cultura (prosa, cinema, biblioteche, eccetera).

Gli enti autonomi lirico-sinfonici sono retti da un consiglio direttivo, composto dal presidente e da dodici membri, costituiti per i sei decimi in modo paritario da rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, dei musicisti e degli operatori musicali e dello spettacolo e, per i restanti sei decimi,

da tre rappresentanti della Regione, due del Consiglio comunale della città ove ha sede l'ente ed uno delle provincie.

Il presidente è di diritto il sindaco della città sede dell'ente autonomo lirico-sinfonico.

Alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico-sinfonico è preposto un sovrintendente con mansioni e qualifica di direttore generale, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione della Commissione regionale per la musica.

Il consiglio direttivo, che dura in carica cinque anni, nomina, su proposta del sovrintendente, un direttore artistico ed un segretario generale con il compito di assicurare il coordinamento e la funzionalità artistico-amministrativa degli uffici e dei servizi dell'ente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio direttivo, sentito il Consiglio regionale, sottopone all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo lo statuto e il regolamento organico dell'ente autonomo lirico-sinfonico; trascorsi novanta giorni senza pronuncia, lo statuto e il regolamento s'intendono approvati.

#### TITOLO IV

#### COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

##### Art. 13.

##### (Collocamento)

Il collocamento del personale artistico, tecnico, impiegatizio ed operaio utilizzato dalle attività musicali è demandato sulla base della richiesta nominativa all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti e solisti, dei direttori d'orchestra, dei registri, degli scenografi, dei coreografi, dei ballerini solisti nonché dei complessi regolarmente costituiti può essere

effettuata direttamente dalle attività musicali le quali, in tal caso, sono solamente tenute a comunicare, entro il termine di dieci giorni dalla scrittura o dalla utilizzazione, all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

Tale comunicazione determina a tutti gli effetti per gli artisti interessati l'automatica iscrizione nelle liste del collocamento.

L'assunzione diretta è altresì consentita per il personale avente funzioni direttive ed inoltre per i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico dalle attività musicali.

La violazione delle norme di cui al primo comma del presente articolo determina l'applicazione delle sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

La corresponsione dei finanziamenti previsti dalla presente legge è subordinata per le attività musicali non aventi carattere pubblico alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i finanziamenti possono essere liquidati, semprechè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della competente Commissione regionale per la musica, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al quarto comma.

#### Art. 14.

##### *(Rapporti di lavoro)*

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle attività musicali di cui alla presente legge è regolato per la parte normativa ed economica dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva ed

individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere la relativa controversia è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Allo scopo di realizzare le finalità della presente legge, tese ad assicurare la massima diffusione territoriale delle manifestazioni musicali, i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente dalle attività musicali di cui alla presente legge debbono poter favorire la razionale utilizzazione dei complessi artistici e tecnici (orchestra, coro, ballo e personale tecnico specializzato) per l'attuazione dei programmi al servizio della collettività.

Art. 15.

*(Artisti italiani e stranieri)*

Fatto salvo quanto disposto dal regolamento n. 1612/68 del Consiglio della Comunità economica europea del 15 ottobre 1968 nonché dagli accordi che disciplinano i rapporti di intercambio culturale, le attività musicali devono impiegare di preferenza artisti, interpreti ed esecutori di nazionalità italiana.

Nell'ambito delle condizioni di reciprocità esistenti è consentito, per comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti di canto di nazionalità straniera, di direttori d'orchestra, concertisti solisti e ballerini solisti di nazionalità straniera nei limiti del 50 per cento del totale degli appartenenti alle suddette categorie utilizzati per lo svolgimento delle singole stagioni o manifestazioni.

La predetta aliquota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni.

TITOLO V

CREDITO TEATRALE MUSICALE

Art. 16.

In ogni Regione la Commissione regionale per la musica predispone il piano quinquennale per il rimodernamento, il riattivamento

o la costruzione nel proprio territorio di locali da destinare allo svolgimento di manifestazioni musicali, nonchè il piano per la creazione degli organismi musicali (complessi orchestrali, corali, masse tecniche, eccetera) carenti nel territorio medesimo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ripartisce annualmente, sulla base dei piani regionali, di cui al comma precedente, il fondo quinquennale destinato al credito edilizio teatrale.

Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, è istituita presso la Banca nazionale del lavoro la sezione autonoma per il credito teatrale musicale.

Il fondo di dotazione della sezione è fissato in lire 30 miliardi, di cui lire 5 miliardi mediante versamento della Banca nazionale del lavoro e lire 25 miliardi dello Stato.

L'ordinamento e l'attività della sezione saranno disciplinati con statuto da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La sezione corrisponderà all'erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 17.

*(Norme di attuazione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

## Art. 18.

*(Strutture e programmazioni interregionali)*

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, le Regioni possono programmare la propria attività anche attraverso organismi operanti in forma consortile.

## Art. 19.

*(Disposizioni finanziarie)*

In attesa dell'approvazione del piano di programmazione nazionale delle attività musicali, sono stanziati annualmente per ciascun esercizio finanziario, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, rispettivamente, la somma di lire 10 miliardi e 90 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

## Art. 20.

*(Copertura)*

Alla parte finanziaria della presente legge si provvede:

a) per il fondo di lire 90 miliardi di cui all'articolo 19, quanto a lire 46 miliardi con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e

dello spettacolo per il 1973; quanto a lire 8.400 milioni con gli stanziamenti di bilancio accertati nel 1973 sui capitoli 1022, 1024 e 1026 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1973 e quanto a lire 35 miliardi e 600 milioni mediante riduzione, per pari importo, del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1973;

b) per i fondi di cui agli articoli 16 e 19 (quota educazione musicale), mediante riduzione, per pari importo, del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 21.

##### (Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni legislative contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.